

## **Criteri di non ammissione alla classe successiva secondaria I grado**

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado non sono ammessi alla classe successiva nei seguenti casi:

1. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in tre o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
2. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi (Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 01.10.2024, n. 150)

## **Criteri Generali per l'Ammissione e la definizione del voto all'esame di Stato nella Scuola Secondaria Di Primo Grado**

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 62/2017, Art. 6, comma 5 Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo

Possono essere ammessi all'esame in qualità di candidati interni gli studenti che:

- hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- hanno partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da INVALSI;
- non hanno ricevuto la sanzione disciplinare della non ammissione;
- hanno conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento (Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), L. 01.10.2024, n. 150)

In caso di valutazione inferiore a 6/10 in tre o più discipline, il consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo. Durante lo scrutinio finale il consiglio di classe, tenuto conto del percorso del triennio e sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, assegna un voto di ammissione all'esame espresso in decimi.

I candidati privatisti sostengono l'esame di Stato alle condizioni precisate all'articolo 3 del decreto ministeriale 741/2017. La domanda dev'essere presentata a una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento. Anche per i candidati privatisti la partecipazione alle prove INVALSI costituisce un requisito obbligatorio

## **Criteri Generali per la definizione del Voto di Ammissione all'esame di Stato nella Scuola Secondaria Di Primo Grado**

I criteri per la definizione del voto di ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono i seguenti:

1. la media dei voti di tutte le discipline del secondo quadrimestre di classe prima al 30%;
2. la media dei voti di tutte le discipline del secondo quadrimestre di classe seconda al 30%;
3. la media dei voti di tutte le discipline del secondo quadrimestre di classe terza al 40%;
4. la media ponderata dei tre voti di cui ai punti 1., 2. e 3.

La media di cui al punto 4 può essere modificata, per eccesso o per difetto, tenendo in considerazione i seguenti ulteriori criteri:

1. La situazione di partenza e i progressi registrati nell'anno scolastico in corso e nel triennio;
2. L'impegno dimostrato nel corso del triennio, rapportato alle potenzialità personali;
3. L'atteggiamento manifestato, nel triennio, nei confronti dell'offerta formativa pianificata; dall'istituzione scolastica
4. Il percorso di responsabilità sociale, scolastica e cittadinanza attiva.